

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

## Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

### Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini  
Stefan Engele  
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner  
Stefano Seppi Massimo Moser  
Andrea Tinti Michael Schieder  
Stephanie Vigl Roberto Cainelli

### Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

### Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser  
Thomas Sandrini

## Circolare

|         |              |
|---------|--------------|
| numero: | 70i          |
| del:    | 2022-08-10   |
| autore: | Andrea Tinti |

A tutti i soggetti interessati

## Registro dei titolari effettivi - nuova comunicazione

### 1 Introduzione

La normativa antiriciclaggio dispone l'istituzione di specifiche sezioni del Registro delle imprese destinate ad ospitare le informazioni relative la titolarità effettiva di taluni soggetti.<sup>1</sup>

A distanza di oltre cinque anni dalla sua iniziale previsione, viene avviato il processo di concreta attuazione del **registro dei titolari effettivi** che sarà gestito dalle Camere di Commercio.

Sono recentemente state regolamentate<sup>2</sup> le modalità di **comunicazione**, accesso e consultazione<sup>3</sup> presso il Registro delle imprese<sup>4</sup> dei dati relativi alla **titolarietà effettiva** di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private e trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonché gli istituti giuridici affini.

Per **titolare effettivo**<sup>5</sup> si intende generalmente la persona fisica cui è attribuita in definitiva la proprietà diretta o indiretta dell'ente oppure che ne esercita il controllo<sup>6</sup>. Nelle società di capitali il criterio primario è quello della partecipazione al capitale sociale superiore al 25 per cento. Nelle persone giuridiche private il titolare effettivo coincide con il fondatore ovvero con i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione.

La comunicazione deve essere trasmessa **dagli amministratori o dai legali rappresentanti** con propria firma digitale attraverso un software dedicato. Inoltre, dovranno essere indicati anche nome e cognome, data di nascita, cittadinanza e codice fiscale del titolare effettivo.

**Invitiamo pertanto a verificare anzitempo che i legali rappresentanti delle società e degli enti obbligati a tale comunicazione siano dotati di firma digitale attiva.**

Per l'effettivo avvio del Registro è disposta l'adozione di provvedimenti attuativi che il Ministero dello Sviluppo Economico deve ancora emanare a breve. **Salvo ritardi** nell'emanazione dei successivi provvedimenti attuativi del MISE, il Registro sarà operativo a

1 DLgs. 21.11.2007 n. 231

2 Nella G.U. n. 121 del 25 maggio 2022 è stato pubblicato il D.M. n. 55/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

3 Da parte, tra gli altri, delle banche e gli istituti di credito, le compagnie di assicurazione e i liberi professionisti per le operazioni relative al riciclaggio di denaro

4 Ai sensi dell' art. 1 co. 2 lett. pp) del DLgs. 231/2007,

5 Art. 1 co. 2 lett. pp) del DLgs. 231/2007,

6 Art. 20 co. 1 del DLgs. 231/2007,

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

partire dall'8 agosto 2022, con comunicazioni da inviare **entro il prossimo 7 ottobre 2022**.

## 2 Soggetti interessati dall'obbligo

L'obbligo di comunicazione sulla titolarità effettiva riguarda

- a) **Imprese dotate di personalità giuridica**<sup>7</sup> quali (espressamente citate dalla norma)<sup>8</sup>:  
società per azioni,  
società a responsabilità limitata,  
società in accomandita per azioni,  
società cooperative.  
Non sono ricomprese invece gli enti pubblici, anche se sono registrati per un'attività commerciale presso la Camera di Commercio, a meno che non abbiano costituito una delle forme imprenditoriali di cui sopra.
- b) **Persone giuridiche private** iscritte nei registri di Provincia e Commissariato del Governo (associazioni, fondazioni e simili)
- c) **Trust** produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini.

## 3 Dati da comunicare

La comunicazione concerne i **dati anagrafici delle persone fisiche** cui è attribuibile la proprietà o il controllo dei soggetti tenuti all'obbligo di pubblicità, nonché dei requisiti che ne determinano la titolarità effettiva.

Tutti i soggetti interessati dovranno aver cura di comunicare i seguenti dati:

- nome e cognome;
- luogo e data di nascita;
- residenza anagrafica o domicilio (se diverso dalla residenza);
- cittadinanza;
- codice fiscale;
- eventuale indicazione delle circostanze rivendicate per avvalersi del diritto di limitazione all'accesso delle informazioni;
- indirizzo di posta elettronica certificata (solo in caso di richiesta di limitazione dell'accesso pubblico).

Inoltre, in relazione a ciascuna tipologia di soggetto obbligato, la comunicazione andrà completata con le seguenti informazioni:

- per le **imprese dotate di personalità giuridica** (es. soc. di capitali) il requisito che determina lo status di titolare effettivo (ovvero alternativamente):
  - a) l'entità della partecipazione;
  - b) modalità di esercizio del controllo;
  - c) descrizione dei poteri di rappresentanza;
- per le persone giuridiche private (es. associazioni riconosciute, fondazioni):
  - a) denominazione dell'ente;
  - b) sede legale e sede amministrativa;
  - c) indirizzo di posta elettronica certificata;
  - d) codice fiscale dell'ente;
- per i **trust** o istituti giuridici affini:

<sup>7</sup> Tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, vedi artt. 21 co. 1 primo periodo del DLgs. 231/2007 e 3 co. 1 del DM55/2022

<sup>8</sup> Art. 1, co. 2, lett. f DM n. 55 del 11.03.2022

- a) denominazione;
- b) estremi dell'atto di costituzione.

### 3.1 Il titolare effettivo: criteri di individuazione<sup>9</sup>

#### 3.1.1 Titolare Effettivo di società di capitali

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali è **la persona fisica (o le persone fisiche)** che detiene almeno una delle seguenti condizioni :

- la **proprietà** diretta, con la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale
- la proprietà indiretta, se la stessa titolarità (partecipazione superiore al 25% ) detenuta tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con **la persona fisica o le persone fisiche** cui, in ultima istanza, è attribuibile il **controllo** del medesimo in forza:

- del controllo della **maggioranza dei voti** esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'**influenza dominante** in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Le modalità di individuazione del titolare effettivo risultano “scalari” e non “alternative”<sup>10</sup> quindi deve essere effettuata in base a questo **ordine graduato** e ciò significa che non è una questione di scelta. Peraltro, di tali dati le singole società **dovrebbero essere già in possesso** in applicazione di quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio, che prevede<sup>11</sup> che in caso di inerzia o rifiuto ingiustificato da parte del socio, avrebbe già dovuto comportare l'impossibilità di esercitare il diritto di voto.

#### 3.1.2 Titolare Effettivo di persone giuridiche private

È la persona fisica (o le persone fisiche) che ricopre almeno uno dei seguenti ruoli:

- fondatore, se in vita
- beneficiario
- titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

#### 3.1.3 Titolare Effettivo di Trust e istituti giuridici affini

È la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:

- costituente
- fiduciario
- guardiano
- beneficiario
- soggetto che controlla il Trust o i beni conferiti nel Trust con proprietà diretta o indiretta o altri mezzi.

<sup>9</sup> Art. 20 del DLgs. 231/2007

<sup>10</sup> Linee Guida CNDCEC del febbraio 2021

<sup>11</sup> Art. 22 del DLGS 231/2007

#### 4 Soggetti obbligati alla comunicazione

Risultano tenuti all'adempimento comunicativo:

- gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica;
- i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private;
- i fiduciari di trust o di istituti giuridici affini.

Al momento rimangono escluse le modalità di trasmissione in qualità di professionista incaricato o di soggetto delegato con modello procura speciale.

#### 5 Modalità e tempistiche di comunicazione dei dati

La comunicazione dei dati avverrà tramite pratica telematica "**Comunicazione unica**" all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, firmata digitalmente esclusivamente dai soggetti tenuti alla comunicazione.

**Entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento con cui il MISE** attesterà l'operatività del Registro, i soggetti obbligati all'adempimento saranno tenuti a **trasmettere le comunicazioni**. Salvo ritardi nell'emanazione dei successivi provvedimenti attuativi del MISE, il Registro sarà operativo a partire dall'8 agosto 2022, con comunicazioni da inviare entro il prossimo **7 ottobre 2022**.

Invece, i soggetti obbligati, costituiti dopo la pubblicazione del registro, dovranno assolvere all'obbligo entro 30 giorni dall'iscrizione nei rispettivi registri oppure – per Trust e istituti giuridici affini – dalla loro costituzione.

Il Titolare Effettivo deve essere **confermato periodicamente** entro 12 mesi dalla:

- prima comunicazione
- ultima conferma
- modifica più recente, da comunicare entro e non oltre 30 giorni dall'atto che l'ha originata.

La conferma può anche essere contestuale al deposito del bilancio.

#### 6 Sanzioni

La mancata comunicazione entro il termine previsto implica la violazione di un obbligo di legge. La sanzione, secondo l'articolo 2630 del Codice civile, potrà variare da un minimo di 103 euro fino a un massimo di 1.032 euro, che si riducono a un terzo se la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla scadenza originaria.

Le informazioni trasmesse assumeranno status di auto dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà<sup>12</sup> e pertanto la modulistica conterrà dichiarazione<sup>13</sup> riguardo la responsabilità e la consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.


Le Camere di Commercio forniranno tempestivamente le informazioni utili per effettuare la comunicazione.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*



<sup>12</sup> artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000

<sup>13</sup> ai sensi art. 48 D.P.R., testo coordinato 28/12/2000 n° 445 (Testo unico documentazione amministrativa- TUDA)